



# COMUNE PESCHIERA BORROMEO

---

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO  
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN DELEGA A SOGGETTO ESTERNO DEGLI  
UTENTI AFFIDATI ALL'ENTE COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

CIG 812732833C

---

DISCIPLINARE

## SOMMARIO

Articolo 1: Premessa .....	3
Articolo 1.1: Oggetto e durata dell'Accordo Quadro .....	4
Articolo 2: Valore stimato dell'Accordo Quadro e importo a base d'asta.....	5
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara.....	6
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI, dei consorzi ordinari da costituirsi.....	9
Articolo 3.2: Requisiti dei RTI già costituiti.....	9
Articolo 3.3: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs.163/2006 .....	10
Articolo 3.4: Requisiti dei consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del d.lgs.163/2006 costituiti..	11
Articolo 3.5: Avalimento .....	11
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive .....	12
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara.....	12
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione.....	15
Articolo 6: Garanzie.....	17
Articolo 7: Aggiudicazione e adempimenti per la stipula dell'accordo quadro .....	18
Articolo 8: Riservatezza delle informazioni .....	18
Articolo 9: Informazioni di carattere generale.....	19

## **Articolo 1: Premessa**

Il presente disciplinare, contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta dal Comune di Peschiera Borromeo (di seguito anche Stazione Appaltante) per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, per la prestazione di servizi di amministrazione di sostegno e supporto al ruolo a favore di cittadini di Peschiera Borromeo, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione e le modalità di aggiudicazione del servizio.

Trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperire sulla Piattaforma SINTEL, con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs.50/2016, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al comma 2, restando comunque ferma la facoltà, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi posto a base di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. del DICEMBRE 2019. L'Accordo Quadro è soggetto alle disposizioni previste dal Bando di gara, dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 163/06, dal DPR 207/2010, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Accordo Quadro.

Non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima di presentare l'offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale presso gli Enti competenti.

Si precisa quanto segue:

\_ Il modello dichiarazioni, l'offerta tecnica e quella economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione;

\_ le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate per la partecipazione alla gara, devono essere conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte e corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;

\_ tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità e per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso nelle dichiarazioni andranno indicati gli estremi della procura che può essere allegata in copia;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

\_ in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

\_ tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara, comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

### **Articolo 1.1: Oggetto e durata dell'Accordo Quadro**

Oggetto della gara è la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico attraverso il quale, nel periodo di vigenza dello stesso, il Comune di Peschiera Borromeo potrà basare l'affidamento di prestazioni specifiche di servizi di amministrazione di sostegno e supporto al ruolo a favore di cittadini di Peschiera Borromeo.

Il Comune di Peschiera Borromeo effettua una gara unica accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo che interessano L'Ente, rispetto alle quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di servizi che nel tempo dovranno essere acquisiti; perciò, l'affidamento dei singoli appalti specifici, verrà disposto successivamente, man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività risulterà definita, fermo restando il rispetto del budget previsto dall'Accordo Quadro, l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nel medesimo e senza possibilità di rilancio del confronto competitivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, così come modificato dall'art. 26-bis, co. 1, legge n. 98 del 2013, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le attività oggetto dell'Accordo Quadro e successivamente dei singoli Appalti specifici sono riconducibili ad una prestazione unitaria ed indivisibile; l'eventuale frammentazione di tali attività, in capo a più Fornitori, risulterebbe diseconomica per le Amministrazioni, creerebbe forti inefficienze gestionali e una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali.

Il presente Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo; nel rispetto della vigente normativa, la Stazione Appaltante si riserva di procedere al rinnovo per un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi previa comunicazione scritta al Fornitore almeno due mesi prima della scadenza.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il Comune potrà affidare i singoli appalti specifici salvo che l'importo massimo spendibile, precisato all'articolo 2 del presente disciplinare, venga raggiunto in un termine minore; in tal caso, l'Accordo Quadro si intenderà comunque concluso, anche prima del termine di scadenza.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- \_ la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Peschiera Borromeo nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo (di seguito anche Fornitore);
- \_ l'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; le spese contrattuali, a carico del Fornitore
- \_ i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra il Comune di Peschiera Borromeo ed il Fornitore risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;
- \_ con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;
- \_ il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;
- \_ i singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
- \_ ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;
- \_ i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006;
- \_ il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

## **Articolo 2: Valore stimato dell'Accordo Quadro e importo a base d'asta**

Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che presumibilmente verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo e con riferimento alla durata di tre anni è il seguente: Euro 93.000,00 (novantatremila/00) Iva esclusa, importo stimato per un massimo di 20 amministrati, con un riconoscimento annuo su singola posizione pari a € 1.550,00 oltre iva.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni appartenenti all'Ambito che utilizzeranno l'Accordo Quadro nell'arco temporale di durata dello stesso.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva e basata sul dato storico, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, per il Comune di Peschiera Borromeo.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del predetto importo massimo. Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite sopra definito.

Ai fini dell'art. 29 del codice dei contratti, è prevista la seguente opzione:

- alla scadenza dell'Accordo Quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 36 mesi per un valore presunto IVA esclusa, pari a Euro 93.000,00 (novantatre/00); la richiesta di rinnovo dell'Accordo Quadro alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima del termine finale dell'accordo originario.

I costi della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a Euro 0 (zero).

## **Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:

- A) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- C) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- D) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- E) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- F) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;
- G) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- H) gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del d.lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- I) operatori economici, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE.

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale:

1. di aver preso visione e di obbligarci all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e quindi:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Si precisa che il sottoscrittore dell'istanza di partecipazione può presentare un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte personalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun nominativo vanno indicati ai fini dei controlli i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si precisa che il sottoscrittore del modello dichiarazioni può presentare un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte personalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun nominativo vanno indicati ai fini dei controlli i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica;
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
- e) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; a tal fine, indica in via collaborativa le proprie posizioni INPS, INAIL ed eventuali posizioni aperte presso le Casse di previdenza di riferimento. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;

m-bis) (nel caso in cui il soggetto sia o sia stato in possesso di attestazione SOA) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs. 163/06, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell'art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la circostanza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. Si precisa che il sottoscrittore dell'istanza di partecipazione può presentare un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte personalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun nominativo vanno indicati ai fini dei controlli i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica;

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3. che nei propri confronti non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

6. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al patto di integrità approvato dal Comune di Peschiera Borromeo con deliberazione di giunta n. 244/2013, allegato alla documentazione di gara, (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e, di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

N.B. Il concorrente deve dichiarare in maniera dettagliata, tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., con riferimento a qualsivoglia fattispecie di reato. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.. Non occorre considerare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

NB2. In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori muniti di rappresentanza

ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata/ceduta/affittata o le società fuse in nell'ultimo anno e ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

NB3: In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare relativamente al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 entrambi i soci.

NB4: In caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente deve a pena di esclusione:

a) dichiarare di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,...]:

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ..... del .....

b) dichiarare di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

c) deve allegare i seguenti documenti:

\_ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

\_ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

\_ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e il possesso, di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

\_ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 38 e 47 del d.lgs. 163/06; nei confronti delle stesse, inoltre, non dovrà sussistere la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black-list" di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice dei contratti).

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.



In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

aver effettuato – a regola d'arte – negli ultimi due anni (ossia nei 24 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un servizio identico a quello previsto in gara per un importo complessivo pari ad almeno Euro 15.000,00 IVA esclusa.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

E' vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi ordinari, pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/Ati/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

### **Articolo 3.1: Requisiti dei RTI, dei consorzi ordinari da costituirsi**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 37 co.8 del d.lgs. 163/06 ciascun operatore deve dichiarare, a pena di esclusione:

a) il possesso dei requisiti di ordine generale;

b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'istanza le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;

c) l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.37 co. 8 del d.lgs. 163/06;

d) il possesso del requisito di idoneità professionale, nel rispetto della previsione sotto riportata:

requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziate;

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

e) i requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo. Ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%; requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto, per intero, dalla mandataria o dalla singola consorziata che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile). Il possesso del presente requisito da parte della mandataria o consorziata vale anche ai fini del computo del possesso del requisito b1.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

### **Articolo 3.2: Requisiti dei RTI già costituiti**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett d) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti, l'ATI costituita deve indicare, a pena di esclusione:

a) gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;

b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'istanza le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;

c) il possesso dei requisiti di ordine generale da parte di tutte le imprese associate;

d) il possesso del requisito di idoneità professionale, nel rispetto della previsione sotto riportata: requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

e) le modalità di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale con espressa indicazione delle singole associate con i relativi requisiti e nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.

Ciascuna associata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%; requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto per intero dalla mandataria (requisito non frazionabile); il possesso da parte della mandataria del presente requisito vale anche ai fini del computo del possesso del requisito b1).

Si precisa che il legale rappresentante dell'ATI costituita può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle ditte associate costituenti l'ATI, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva all'interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna associata componente l'ATI, corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

### **Articolo 3.3: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs.163/2006**

In caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs.163/2006 il consorzio deve indicare, a pena di esclusione:

a) la tipologia/natura del consorzio;

b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 34, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara;

c) chi eseguirà la fornitura;

d) il possesso dei requisiti di ordine generale da parte del consorzio e di tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa.

e) il possesso del requisito di idoneità professionale nel rispetto della previsione sotto riportata: requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice;

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

f) se possiede direttamente o meno i requisiti di capacità tecnica e professionale con espressa indicazione delle singole consorziate esecutrici con i relativi requisiti e nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto direttamente dal consorzio o dalle consorziate esecutrici nel loro complesso;

requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto dal consorzio o da una singola consorziata esecutrice (requisito non frazionabile). Il possesso del presente requisito vale anche ai fini del possesso del requisito di cui al punto b1).

Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/consorziate esecutrici, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva all'interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata per la

quale il consorzio partecipa/esecutrice corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

#### **Articolo 3.4: Requisiti dei consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del d.lgs.163/2006 costituiti.**

In caso di consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del d.lgs.163/2006 già costituiti, il consorzio deve indicare, a pena di esclusione:

- a) la tipologia/natura del consorzio;
- b) l'elenco delle imprese costituenti il consorzio;
- c) le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;
- d) il possesso dei requisiti di ordine generale da parte del consorzio e di tutte le consorziate;
- e) il possesso del requisito di idoneità professionale nel rispetto della previsione sotto riportata: requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

f) le modalità di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

- il Consorzio dovrà indicare espressamente le singole consorziate con i relativi requisiti, nel rispetto delle previsioni che seguono ed in particolare:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso:

una consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.

Ciascuna consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%. requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto per intero dalla consorziata che esegue le prestazioni in misura maggioritaria. Il possesso del presente requisito da parte della consorziata vale anche ai fini del possesso del requisito di cui al punto b1).

Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle consorziate, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva all'interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

La partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 34 co 1 lett. e) sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

#### **Articolo 3.5: Avvalimento**

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art.3 del disciplinare di gara possono essere dimostrati conformemente all'art.49 del d.lgs.n.163/2006 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 49 del d.lgs.n.163/2006 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare nella BUSTA "ADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", utilizzando gli schemi allegati al modello di dichiarazioni:

a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale egli:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c) a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 49, co. 2, lett. f) del Codice, redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010, deve essere allegato in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

### ***Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive***

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 co 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006, così come introdotti dal D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114 dell'11/8/2014, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui ai medesimi articoli verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore complessivo dell'Accordo Quadro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara. La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006 sono individuati come dichiarazioni indispensabili quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.lgs. 163/2006 e come elementi indispensabili quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

La richiesta d'integrazione/regolarizzazione e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria saranno disposte tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 46 co. 1bis del d.lgs. 163/06 e in ossequio agli orientamenti consolidati in materia di soccorso istruttorio.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46 comma 1 del d.lgs. 163/06, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

### ***Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara***

La presente gara è interamente gestita tramite sistema telematico di negoziazione (piattaforma Sintel di Arca S.p.A., soggetto aggregatore di riferimento per la stazione appaltante) il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it).

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL, accedendo al portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), nell'apposita sezione "Registrazione" / "Registrazione all'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA)" / "Registrazione Imprese".

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta né alcun altro onere o impegno.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o costituendo consorzio è sufficiente la registrazione a SINTEL della mandataria/capogruppo. Peraltro, qualora un operatore economico sia già registrato e intenda presentare offerta quale capogruppo/mandataria designata di un R.T.I. o consorzio deve effettuare una nuova registrazione ad hoc, all'interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante oppure un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta: in quest'ultimo caso, poiché il titolo del "campo" predisposto dal sistema è "titolare/legale rappresentante" dovrà anteporre la parola "procuratore" al proprio nome e cognome.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf, salvo diversa specifica indicazione. Il sistema SINTEL adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni ed attività tale da:

- consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta nonché dei documenti che la compongono;
- garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

SINTEL consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; infatti l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta. Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta. Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dal sistema.

SINTEL consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato dal sistema in automatico, in formato .pdf.

Qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte devono essere nuovamente sottomesse. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche operate in fase amministrativa.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il sistema non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine

ultimo di presentazione delle offerte. Si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Il sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

1. caricamento sulla piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis; questa fase, da sola, non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente stesso;
  2. invio dei medesimi unitamente a quelli generati dal sistema; questa fase concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.
- Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che è obbligo (e buona norma di diligenza professionale) del concorrente:
    - a) connettersi al sistema con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della piattaforma per tempo;
    - b) controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nel sistema, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile (e consigliato) controllare detti documenti successivamente all'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso del termine ultimo di presentazione delle offerte.
  - Il documento denominato "Documento d'offerta":
    - a) è essenziale ai fini della completezza dell'offerta e contiene la percentuale di sconto offerta firmata nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
    - b) può essere firmato, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela o nidificata.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SINTEL, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARCA S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata (R.T.I. e consorzio ordinario di concorrenti costituito o costituendo), sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta.

Qualora sia richiesto dal presente disciplinare di gara oppure l'operatore economico preveda il caricamento di più documenti nel medesimo campo presente sulla piattaforma SINTEL, dovrà essere utilizzato un formato di compressione quale, a titolo esemplificativo, formato elettronico ".zip" o ".rar" o ".7z" o equivalenti software di compressione dati.

Salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, la cartella compressa non dovrà essere firmata mentre ciascun singolo file in essa contenuto dovrà essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al punto 13.1.1 ("Modalità di sottoscrizione dei documenti").

## Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede Comunale sita in via XXV Aprile 1, in Sala Giunta, piano 2° - il giorno 08 gennaio 2019, mercoledì, alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o PEC o direttamente su SINTEL almeno due giorni prima della data fissata.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione giudicatrice (di seguito Commissione), costituita ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, nella prima seduta, procederà:

- a) alla verifica della tempestività dell'arrivo delle offerte inviate dai concorrenti, e, una volta aperte, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- (b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di sette giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta.

### A. OFFERTA TECNICA (fino a punti 70)

La Commissione di gara valuterà gli elementi qui di seguito indicati, assegnando a ciascuno il corrispondente punteggio:

<p><b>A) ORGANIZZAZIONE-CONTROLLO QUALITÀ' DEI SERVIZI RICHIESTI</b></p> <p>La valutazione riguarderà le modalità organizzative e di controllo qualità dei servizi richiesti.</p> <p>Nell'assegnazione dei punteggi si darà maggior peso al modulo organizzativo che dimostrerà di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace del servizio. I punti verranno così suddivisi:</p> <p>A1 – descrizione delle soluzioni organizzative ed operative adottate per eseguire quanto previsto nel Capitolato. Completezza del piano organizzativo, chiarezza espositiva. (massimo punti 10)</p> <p>A2 – descrizione dettagliata delle tecniche che saranno adottate per il controllo e raggiungimento degli obiettivi delle fasi di attività del presente appalto. (massimo punti 5)</p> <p>A3 – descrizione delle modalità di verifica del gradimento da parte dell'utenza. (massimo punti 5)</p> <p>A4 – Supervisione e modalità di intervento per la risoluzione di problematiche emergenti o di conflitti all'interno del servizio. (massimo punti 10)</p>	<p>Max 30 punti</p>
---	---------------------

<p><b>B) PERSONALE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b></p> <p>B1 - Organigramma del personale che si intende utilizzare con specifica delle relative qualifiche. Dovranno essere indicate le mansioni e le eventuali funzioni straordinarie assegnate al personale. (massimo punti 10)</p> <p>B2 – Curriculum del Coordinatore del servizio. (massimo punti 10)</p> <p>B3 – Descrizione dei percorsi formativi effettuati dal team degli istruttori impiegati e dal coordinatore. (massimo punti 5)</p> <p>I punteggi verranno assegnati tenendo conto della congruità e coerenza delle previsioni con la tipologia del servizio di gestione dei corsi di attività motorie.</p>	<p>Max 25 punti</p>
---	---------------------

<p><b>C) PROPOSTE MIGLIORATIVE</b></p> <p>Saranno valutate le proposte migliorative con particolare riferimento ai seguenti interventi:</p> <p>C1 – Descrizione dettagliata delle soluzioni innovative e migliorative, incluse nel prezzo complessivo offerto, che la ditta concorrente riterrà di proporre all'Amministrazione. (massimo punti 7)</p> <p>C2 – Realizzazione di serate e/o eventi di sensibilizzazione o informazione sul tema delle amministrazioni/tutele, oltre quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Oneri. (massimo punti 8)</p>	<p>Max 15 punti</p>
--	---------------------

L'offerta tecnica dovrà essere redatta preferibilmente rispettando l'ordine di trattazione degli elementi e sub-elementi come sopra elencati. Si invita a compilare un indice con indicazione dei titoli degli argomenti stessi. Per ogni elemento verrà attribuito il punteggio come segue:

a – ciascun Commissario attribuisce discrezionalmente al sub-elemento offerto da ciascun partecipante un coefficiente variabile tra zero e uno, dove il coefficiente attribuito è espressione dei seguenti giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Insufficiente	0,4
Scarso	0,3
Inadeguato	0,2
Nullo	0,1
//	0,0

b - Viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai vari Commissari a ciascuna offerta per il singolo sub-elemento (coefficiente provvisorio), quindi, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il coefficiente 1, tale coefficiente viene attribuito alla migliore offerta e le altre vengono conseguentemente riparametrate (coefficiente definitivo);

c – il coefficiente definitivo così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al singolo sub-elemento.

L'attribuzione del punteggio complessivo per il progetto tecnico avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-elemento ed elemento come precedentemente indicato.

**OGNI CONDIZIONE DICHIARATA DALLA DITTA E A CUI SIA STATO ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO, COSTITUISCE OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE PER LA DITTA STESSA NEL CASO RISULTI AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DATO IN APPALTO.**

Le offerte che a seguito della valutazione degli elementi relativi al merito tecnico non raggiungano il punteggio minimo complessivo di 40/70, rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/70, saranno escluse dalla gara in quanto non rispondenti agli standard funzionali, tecnici e qualitativi minimi attesi dall'Appaltatore.



## B. OFFERTA ECONOMICA (fino a punti 30)

La determinazione dei punteggi avverrà assegnando il massimo punteggio all'offerta migliore, mentre alle restanti offerte sarà assegnato il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula caricata sulla piattaforma SINTEL.

**Lo sconto dovrà essere effettuato non sul totale massimo messo in gara ma sul costo anno per singolo utente.**

L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (progetto tecnico + offerta economica). A parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara di appalto, anche nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione, né verranno restituiti gli elaborati presentati. L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi e delle prestazioni oggetto del capitolato.

### **Articolo 6: Garanzie**

Ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 163/2006, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (nella busta documentazione amministrativa), da garanzia provvisoria, nella misura del 2% del valore stimato dell'Accordo Quadro, pari ad Euro 1.860,00 (quarantottomila/00), da costituirsi a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fidejussione.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite, dall'impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese da associarsi o consorziarsi.

In ogni caso, al fine di poter usufruire della riduzione dell'importo della cauzione, la certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande.

La fidejussione può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 01.09.1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 60 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le imprese che dimostreranno, in sede di gara, di possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 potranno presentare la cauzione di importo ridotto al 50%, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro 30 giorni decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. Al concorrente aggiudicatario la cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.

5) Inoltre, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi e nei modi previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e per l'importo di cui al capitolato speciale, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
- 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Peschiera Borromeo);

- 3) avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
  - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Le fideiussioni presentate dalle ditte non aggiudicatrici saranno svincolate entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatrici della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

La garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a seguito della stipula dell'Accordo Quadro.

### **Articolo 7: Aggiudicazione e adempimenti per la stipula dell'accordo quadro**

La Commissione di gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di differirne la data delle sedute, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante PEC e/o SINTEL. La Commissione si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà sulla base delle risultanze della procedura di gara. La comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola l'Amministrazione.

Successivamente, il Responsabile che ha indetto la procedura con proprio provvedimento procederà all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro.

Acquisito il provvedimento di aggiudicazione definitiva, il servizio competente, inviterà l'impresa aggiudicataria a presentare ai fini della stipulazione dell'Accordo Quadro, entro il termine di giorni 30 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento dello stesso contratto.

### **Articolo 8: Riservatezza delle informazioni**

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

\* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

\* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.

\* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

\* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

\* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni,

ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

**Articolo 9: Informazioni di carattere generale**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, attraverso la piattaforma SINTEL.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sempre su piattaforma SINTEL.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'accordo è il TAR di Milano.

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. E' esclusa la clausola arbitrale. Per la presente procedura è designato quale responsabile del procedimento il Dott.ssa Sabina Perini